Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 6 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 718.
Erezione in ente morale e approvazione dello statuto dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Veduta la domanda in data 27 gennaio 1942-XX con la quale il presidente dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma ha chiesto che la predetta istituzione venga eretta in ente morale e ne sia approvato il relativo statuto;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma è eretto in ente morale e ne è approvato l'unito statuto composto di 14 articoli e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 115. — MANCINI

Statuto dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma

Art. 1.

E' costituito in Roma l'Ente per il teatro lirico ai sensi del R. decreto 3 febbraio 1936-XIV, n. 438. Esso è denominato Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera, ha personalità giuridica ed è posto sotto la diretta vigilanza del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è quello di allestire nel Teatro Reale dell'Opera spettacoli lirici e concerti con carattere di alta manifestazione d'arte.

L'Ente potrà organizzare eventualmente spettacoli e manifestazioni anche fuori della propria sede avvalendosi, di regola, del personale artistico scritturato per le stagioni.

Potrà altresì essere svolto, a cura dell'Ente, un programma di rappresentazioni drammatiche; in tal caso dovrà essere chiesta la preventiva autorizzazione al Ministero della cultura popolare.

L'attività dell'Ente non deve avere fini di lucro, ma ispirarsi a criteri d'arte ed essere intesa sopratutto alla educazione musicale e teatrale del popolo.

L'Ente dovrà provvedere alla gestione del teatro ed avrà la sua sede e i suoi uffici nei locali del teatro.

Art. 3.

L'Ente non ha un patrimonio immobiliare. Ha però in uso lo stabile del teatro, quello dei magazzini e del Centro di danza di proprietà del Governatorato di Roma. La concessione in uso di tali locali importa l'onere, a carico dell'Ente, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali stessi, dell'eventuale trasformazione degli impianti e del pagamento delle relative imposte ed assicurazioni. Sono di proprietà dell'Ente i materiali mobili già appartenenti al Governatorato e da questo conferiti al momento della costituzione dell'Ente, nonchè quelli successivamente dal medesimo acquistati.

Tutte le attività e tutti gli avanzi di gestione liquidi destinati ad incremento del patrimonio debbono essere dall'Ente investiti in titoli di Stato nominativi.

L'Ente dovrà inoltre gradualmente provvedere a costituire un fondo di riserva pari al 10 % della spesa media degli ultimi tre esercizi.

Al fondo di riserva potrà attingersi solo con l'approvazione del Ministero della cultura popolare su proposta del Sovraintendente, approvato dal Comitato dell'Ente, negli eventi veramente straordinari riguardanti la gestione del teatro.

Art. 4.

I fondi occorrenti per il funzionamento dell'Ente sono costituiti:

a) dal contributo ordinario annuo del Governatorato di Roma di lire 6.400.000 (sei milioni quattrocentomila) per l'allestimento degli spettacoli lirici di cui all'art. 2 e di lire 800.000 (ottocentomila) per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, d'imposte e di assicurazione dei locali di cui all'art. 3 ceduti in uso all'Ente dal Governatorato e per eventuali trasformazioni di impianti occorrenti al regolare svolgimento dell'attività dell'Ente. La somma di lire 800.000 (ottocentomila) però sarà erogata dal Governatorato a decorrere dall'esercizio 1942, soltanto dietro regolare giustificazione delle spese effettivamente sostenute dall'Ente per il titolo predetto, con l'intesa che le eventuali economie annuali dovranno essere accantonate per la costituzione di un fondo da erogarsi unicamente allo scopo per il quale il contributo stesso è stato concesso;

b) dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle manifestazioni dall'Ente organizzati;

c) dai contributi e dalle sovvenzioni che eventualmente vengano deliberati da qualsiasi altro ente di carattere pubblico o privato;

d) da ogni provento o contributo che all'Ente pervenga in relazione alla sua attività per disposizioni legislative o per private donazioni, oblazioni o legati.

Art. 5.

Nessuna responsabilità finanziaria contraggono il Governatorato e gli altri enti oblatori all'infuori del pagamento delle somme che siansi regolarmente obbligati ad erogare a favore dell'Ente a termini del precedente articolo.

Art. 6.

L'Ente è retto dal Governatore di Roma con funzioni di presidente che, però, in tale qualità non impegna in alcun modo la responsabilità finanziaria del Governatorato stesso.

Il presidente è assistito da un Comitato composto:

1) dal sovraintendente del teatro, nominato dal Ministero della cultura popolare, su proposta del Governatore di Roma;

2) da tre rappresentanti del Governatorato;

3) da un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei musicisti giuridicamente riconosciuta e competente per territorio;

4) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

5) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori dello spettacolo.

Qualora l'Ente riceva altre sovvenzioni fisse, oltre quelle indicate nell'art. 4, le amministrazioni sovventrici potranno avere un proprio rappresentante nel Comitato predetto.

Le nomine dei membri del Comitato, fatte dal Governatore e dagli enti su accennati, devono essere approvate dal Ministero della cultura popolare.

Ove l'Ente riceva private sovvenzioni, il presidente ha facoltà di proporre al Ministero della cultura popolare che siano nominati membri del Comitato, per la durata della sovvenzione ed in aggiunta a quelli sopra previsti, anche tali sovventori. Il Ministero della cultura popolare ha facoltà di non dare corso alle proposte suddette, sopratutto se l'entità della somma elargita non sia di una certa importanza.

Sia il sovraintendente che i membri del Comitato, esclusi i privati sovventori che ne facciano eventualmente parte, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del biennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina e i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i sostituiti.

La carica di presidente e di membro del Comitato è gratuita.

La carica di sovraintendente è retribuita e l'ammontare della retribuzione è stabilita dal presidente in misura non eccedente quella indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, e deve essere approvata dal Ministero della cultura popolare.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio.

Il sovrintendente propone al presidente per la sua approvazione tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione e la gestione del teatro o dei teatri gestiti dall'Ente.

Egli formula la proposta per l'assunzione del personale tecnico, artistico ed amministrativo, indicandone i relativi compensi. Qualora il presidente non accetti, per la scelta degli artisti, dei direttori ed in genere di tutto il personale occorrente alla formazione degli spettacoli, le proposte del sovraintendente, la questione viene devoluta al Ministero della cultura popolare che decide in via definitiva.

Art. 8.

Il sovraintendente deve compilare entro il mese di maggio di ogni anno il progetto di cartellone programma della stagione lirica che ha inizio nell'autunno o nell'inverno successivo.

Il progetto deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato e trasmesso, unitamente al progetto dell'elenco artistico, entro il trenta del mese di maggio precedente all'inizio delle rappresentazioni, al Ministero della cultura popolare - Direzione generale per il teatro e per la musica, per la dovuta approvazione ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438.

Parimenti dovrà essere trasmesso al Ministero della cultura popolare il programma di qualsiasi altra manifestazione che l'Ente intendesse eventualmente di organizzare tre mesi prima della esecuzione.

Art. 9.

Il Comitato è convocato dal presidente due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per l'approvazione del programma artistico della futura stagione.

Il Comitato può essere convocato inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano oltre il presidente ed il sovraintendente almeno quattro membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I bilanci sono approvati dal Comitato con la partecipazione di almeno due terzi dei membri, oltre al presidente e al sovraintendente, e sentito il parere dei revisori.

Il bilancio ed il conto consuntivo debbono essere inviati al Ministero della cultura popolare per l'approvazione.

Delle adunanze del Comitato viene redatto verbale a cura del segretario, nominato dal Comitato fuori del proprio seno, o da un membro del Comitato a cui il presidente affidi le funzioni di segretario.

I verbali delle adunanze del Comitato vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Copia di essi dovrà essere trasmessa al Ministero della cultura popolare.

Art. 10.

I revisori dei conti, in numero di tre, vengono nominati dal Ministero della cultura popolare, su designazione del Governatorato di Roma.

L'opera dei revisori è retribuita: la misura del compenso sarà fissata dal Governatore all'atto della nomina.

Le conclusioni dei revisori nell'esercizio della vigilanza annuale dovranno essere notificate al Ministero della cultura popolare.

Art. 11.

Uno speciale regolamento, da approvarsi dal Comitato, disciplinerà tutto quanto si attiene all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonchè alla nomina, al licenziamento ed al trattamento economico del personale stabile addetto all'Ente.

Art. 12.

In caso di scioglimento dell'Ente autonomo, il residuo netto del patrimonio verrà devoluto a scopi che saranno stabiliti d'accordo tra il Governatorato di Roma ed il Ministero della cultura popolare.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14.

Per quanto non è contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 8 giugno 1942-XX, n. 719.

Disposizioni riguardanti la posizione di fuori ruolo dei funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito in legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso le seguenti Amministrazioni ed Enti:

Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni dipendenti;
Ministero dell'Africa Italiana;
Azienda autonoma statale della strada;
Consorzio autonomo per il porto di Genova;
Opera nazionale combattenti;
Consorzio istituti fascisti autonomi per le case popolari;
Istituti fascisti autonomi per le case popolari;
Istituto nazionale case degli impiegati dello Stato;
Governatorato di Roma;
Ente esposizione universale di Roma;
Consorzio edifici universitari, Bologna;
Consorzio di bonifica in destra del Tirso, Oristano;
Consorzio Novarolo per la bonifica cremonese mantovana, Casalmaggiore;
Ente acquedotti siciliani, Palermo;
Ente edilizio di Reggio Calabria;
Consorzio di navigazione Milano-Cremona, Milano.

Art. 2.

I funzionari suddetti possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso:

il Magistrato alle acque con sede in Venezia;
i Provveditorati alle opere pubbliche;
l'Ispettorato per la Maremma con sede in Grosseto;
l'Ispettorato superiore del Genio civile con sede in Napoli;
l'Ispettorato per le opere pubbliche per la Dalmazia.

Art. 3.

È stabilito in n. 75 il contingente di personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che può essere collocato e mantenuto fuori ruolo presso altre Amministrazioni ed Enti, giusta ripartizione per gruppi e per gradi di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 4.

In eccedenza al contingente di cui al precedente articolo e sino a concorrenza di altre 27 unità, secondo il riparto per gruppi e gradi risultante dalla tabella suddetta, potrà in via transitoria l'Amministrazione dei lavori pubblici collocare e mantenere fuori ruolo presso altre Amministrazioni ed Enti personale da essa dipendente salvo riassorbimento di tale eccedenza, a decor-

rere dal 1° gennaio 1943-XXI ed in ragione di un terzo dei rientri in ruolo che dovessero verificarsi nello stesso grado.

Art. 5.

Il contingente complessivo di cui agli articoli 3 e 4 comprende il personale a disposizione del Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, e successive disposizioni, mentre non riguarda il personale a disposizione del Ministero degli esteri per prestare servizio presso uffici, enti ed istituti che siano dipendenti o comunque soggetti alla vigilanza del Ministero medesimo, per il quale sarà provveduto a parte.

Art. 6.

Il presente decreto che ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sostituisce ed abroga tutti gli altri provvedimenti concernenti la stessa materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 11. — MANCINI

Contingente del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che può essere collocato fuori ruolo

	Contingente complessivo	Contingente normale	Contingente da riassorbir
Gruppo A.			
Grado 4°	3	3	—
» 5°	19	15	4
» 6°	34	26	8
» 7°	14	10	4
» 8°-9°	8	4	4
Gruppo B.			
Grado 8°	7	5	2
» 9°	3	2	1
» 10°-11°	6	2	4
Gruppo C.			
Grado 9°	2	2	—
» 10°	2	2	—
» 11°-12°	4	4	—
	102	75	27

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del rimorchiatore « Tito » e del piropeschereccio « Grongo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:
Rimorchiatore *Tito*: dalle ore 16 del 21 marzo 1942;
Piropeschereccio *Grongo*: dalle ore 24 del 10 febbraio 1942.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 89.

(2611)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Maria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 27, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Maria*, di stazza lorda tonn. 22,06 iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Giancaspro Mauro di Alessandro, già inscritto

temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 19 marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 90.

(2608)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motogoletta « Cervo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 4, riguardante inscrizione temporanea nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motogoletta *Cervo*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiata da detto ruolo dalle ore otto del 17 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 94.

(2607)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Falco ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 389, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Falco*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 18 del 13 aprile 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 79.

(2609)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, della motonave « Egitto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 28, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Egitto*, già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 1° marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 84.

(2612)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del rimorchiatore « Gorizia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 35, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Gorizia*, già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 28 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 93.

(2610)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motopeschereccio « Augustus » e della motobilancella « Annulla ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11 Marina, foglio n. 83, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Augustus*: dalle ore 24 del 16 gennaio 1942;

Motobilancella *Annulla*: dalle ore 8 del 10 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 [illegible] 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 85.

(2613)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del rimorchiatore « Torba ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 39, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Torba*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 4 aprile 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 78.

(2616)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motogoletta « Avanguardista ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 122, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato,

categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motogoletta *Avanguardista*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 9 aprile 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 82.

(2614)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del piroscafo « Gala » e del motoveliero « Giuseppina ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16 Marina, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo *Gala*: dalle ore 24 del 9 aprile 1942;

Motoveliero *Giuseppina*: dalle ore 24 del 12 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 80.

(2615)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX.

Unificazione dei particolari per autoveicoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 15 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nella seguente tabella:

UNI 853 - 19 dicembre 1938-XVII: Tergicristalli elettrici per autoveicoli; perno motore, perno del tergitore rimorchiato, montaggio.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di due anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unificazione:

a) quando, per esigenza di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di tergicristalli che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(2659)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX.

Unificazione dei particolari diversi per autoveicoli (1° gruppo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 15 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 843 - 19 dicembre 1938-XVII: Dinamo per autoveicoli: diametri esterni di carcassa;

UNI 844 - 19 dicembre 1938-XVII: Motorini di avviamento ad innesto diretto per autoveicoli: diametri esterni di carcassa;

UNI 849 - 19 dicembre 1938-XVII: Rocchetto di accensione per autoveicoli: attacco, collegamenti elettrici, colorazioni;

UNI 850 - 19 dicembre 1938-XVII: Presa di corrente, su autoveicoli industriali, per ricarica accumulatori o per avviamento: bussole e spine;

UNI 851 - 19 dicembre 1938-XVII: Presa di corrente per lampadina d'ispezione su autoveicoli: spina e zoccolo;

UNI 854 - 19 dicembre 1938-XVII: Catarifrangenti da cm² 50 per autoveicoli: attacco.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni;

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(2658)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 giugno 1942-XX.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pola.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Pola, con sede in Pola, approvato con proprio decreto in data 8 marzo 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 12 dicembre 1941-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pola, con sede in Pola:

Il paragrafo *f)* dell'art. 43 è modificato come segue:

« *f)* in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca, da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, da titoli di cui alla lett. *a*), da cambiali, da chirografi assistiti da fidejussioni personali, o, nel limite di fido di L. 100.000 complessivamente per ciascuna ditta o società, e per la durata di sei mesi, dalla sola obbligazione chirografaria del correntista ».

L'art. 45 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Limitatamente all'importo di L. 100.000 complessivamente per ciascuna ditta o società, le cambiali potranno avere eccezionalmente una sola firma.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituita e notificata alla Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

È in facoltà della Direzione concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La somma da impiegarsi in aperture di credito in conto corrente assistito dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, nei limiti fissati dalla lettera *f)* dell'art. 43, ed in operazioni cambiarie con una sola firma, come previsto al capoverso secondo del presente articolo, non deve eccedere globalmente il due per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

« L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

(2651)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 giugno 1942-XX.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Biella (Vercelli).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con proprio decreto in data 8 marzo 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 14 gennaio 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli):

L'art. 34 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta i versamenti a partire da lire due ».

L'art. 44 è modificato come segue:

« I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni anche sotto forma di conto corrente e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

(*Omissis*).

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da cambiali »;

(*Omissis*).

L'art. 46 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteche o da pegno o cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni, che risulti regolarmente costituita e notificata alla Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi di notoria indiscussa solvibilità, ed effetti commerciali muniti della sola firma di traenza emessi da ditte commerciali di primo ordine, limitatamente però alla somma di L. 500.000 per ciascun obbligato, e per un ammontare complessivo che non superi il 3 % delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

È in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può, di regola, superare il decimo del patrimonio della Cassa, eccezionalmente il quinto del patrimonio stesso.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

(2652)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 giugno 1942-XX.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Carpi (Modena).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del

testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), approvato con proprio decreto in data 31 maggio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 30 gennaio 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena):

L'art. 10 è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione delibera:

(*Omissis*).

s) sulle operazioni di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), l_1), *n*), *o*), *p*), *q*) dell'art. 37 ».

(*Omissis*).

L'art. 28 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia. Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale ».

L'art. 35 è modificato come segue:

« I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme emanate in materia dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Dopo la lettera *l*) dell'art. 37 viene inserito il seguente nuovo paragrafo:

« l_1) aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista, limitatamente all'importo di L. 200.000 per ciascun nominativo e per un ammontare complessivo che non ecceda il cinque per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

(2653)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 giugno 1942-XX.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Palombaro (Chieti).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il signor Nicola Zulli fu Luigi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Palombaro (Chieti) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

(2650)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1942-XX.

Nomina del sig. Lorenzo Prada a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Vimarcati Alessandro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Lorenzo Prada fu Angelo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Prada fu Angelo è nominato rappresentante del sig. Alessandro Vimercati, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 26 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1942-XX.

Disposizioni concernenti l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli esercenti i molini che producono per la vendita.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative agli accertamenti dei movimenti dei cereali e leguminose nei molini che producono per la vendita di cui al decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1941-XIX);

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti i molini che producono per la vendita di adottare, con decorrenza dal 1° luglio 1942-XX, in sostituzione dei libri di carico e scarico di cui al decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, i seguenti libri redatti in conformità ai modelli prescritti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuiti a cura dell'Ufficio distribuzione cereali farine e paste (Ucefap):

Libro *A* - carico dei cereali, a fogli mensili; Libro *B* - scarico dei cereali, a fogli mensili; Libro *C* - carico dei prodotti, a fogli mensili; Libro *D* - scarico dei prodotti, a fogli quindicinali; Libro *E* - carico e scarico dei sottoprodotti, a fogli quindicinali; Libro *S* - (sussidiario) prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla macinazione giornaliera.

Nei modelli dei libri potranno essere contenute le prescrizioni ed istruzioni necessarie per la loro tenuta, la cui osservanza è obbligatoria.

Art. 2.

Da ogni foglio dei libri *A, B, C. D, E* di cui al precedente articolo, devono essere ricavate col sistema del ricalco, le copie costituenti le denuncie da trasmettere, se mensili, o se quindicinali, il primo ed il 16 di ogni mese, a decorrere dal 16 luglio o dal 1° agosto 1942-XX, all'Ufficio distribuzione cereali farine e paste con sede a Roma, nonchè alla Sezione dell'alimentazione ed all'Unione fascista degli industriali della provincia nel cui territorio hanno sede i molini.

Copia del foglio quindicinale del libro *E* dovrà essere trasmessa anche alla Federazione italiana dei Consorzi agrari - Servizio mangimi - con sede in Roma.

Il libro *S* ha carattere interno.

Le registrazioni sui libri predetti debbono essere effettuate giornalmente, quindicinalmente, mensilmente o periodicamente secondo le indicazioni contenute negli stessi libri.

Art. 3.

Agli esercenti i molini, che producono per la vendita inoltre, incombe l'obbligo di compilare giornalmente, con decorrenza dal 1° luglio 1942-XX, le bollette di entrata e uscita delle materie prime e dei prodotti. Tali bollette, redatte in conformità ai modelli prescritti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, saranno distribuite a cura dell'Ucefap predetto, che è autorizzato a richiedere, per speciali esigenze, la compilazione delle stesse bollette, anche per periodi di tempo anteriori al 1° luglio predetto.

Per ogni tipo di bolletta è previsto un determinato numero di copie, da ricavare col sistema del ricalco, che gli esercenti i molini hanno l'obbligo di spedire, entro il giorno successivo a quello della loro compilazione, agli uffici ed enti interessati, indicati sulle copie stesse.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX e tutte le altre disposizioni contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, numero 584.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1942-XX.

Scioglimento dei Consorzi volontari fra industriali trebbiatori, e nomina dei commissari governativi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Considerato che con l'art. 2 sono stati creati Consorzi obbligatori per la trebbiatura per conto di terzi, in maniera totalitaria, per tutto il territorio del Regno;

Ritenuto che i Consorzi volontari tra trebbiatori, attualmente esistenti in diverse provincie, si trovano pertanto nell'impossibilità di poter conseguire l'oggetto per il quale si erano costituiti;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX;

Visti gli articoli 2611, n. 2, e 2619 C. C.;

Decreta:

Art. 1.

I Consorzi volontari fra industriali trebbiatori, comunque denominati, esistenti alla data di questo decreto, sono sciolti.

Art. 2.

I commissari dei Consorzi obbligatori costituiti a norma del R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, sono nominati commissari governativi del Consorzio o dei Consorzi volontari che hanno sede nella circoscrizione del Consorzio obbligatorio.

Art. 3.

Tali commissari accerteranno attività e passività del Consorzio volontario e redigeranno un piano di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

I prefetti del Regno vigileranno per l'immediata esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

Il Ministro: Ricci.

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1942-XX.

Dizioni da apporre sui cartellini applicati sugli involucri delle farine da pane o destinate ad usi alimentari diversi dalla panificazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1942-XX, recante disposizioni sulle farine da pane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Gli appositi cartellini da applicare sugli involucri delle farine da pane, in luogo della dizione: « farina miscelata » di cui al decreto Ministeriale 18 marzo 1942-XX, ove la farina non sia miscelata, debbono portare la seguente altra dizione: « Farina tipo unico non miscelata ».

Art. 2.

I cartellini da apporre sugli involucri di farine destinate ad usi alimentari diversi dalla panificazione (in quanto le farine stesse non sieno miscelate o del tipo unico), in luogo delle dizioni di cui al precedente articolo devono riportare la seguente: « farina abburattata al. . . . . (indicare la percentuale) non miscelata ».

Art. 3.

Le dizioni di cui ai precedenti articoli sostituiscono ed escludono qualsiasi altra diversa indicazione.

Art. 4.

E' abrogata qualsiasi disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili a norma della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1942-XX

Il Ministro: Pareschi

(2665)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni in data 23 giugno 1942-XX, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 617, concernente la disciplina della utilizzazione delle torbiere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1942-XX, n. 142.

(2671)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Disciplina della produzione e dei prezzi delle vernici, smalti e pitture

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 367 del 21 giugno c. a., ha stabilito che, con decorrenza dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, è vietata la produzione, per il consumo civile, di vernici, smalti, pitture e materiali complementari di preparazione, che non corrispondano ai tipi stabiliti nella seguente tabella.

E' vietata altresì la vendita al pubblico dei prodotti di cui sopra che non siano confezionati in appositi recipienti.

Su richiesta del cliente consumatore, il commerciante rivenditore potrà vendere il prodotto sfuso quando si tratti di articoli compresi nel seguente elenco:

4 - Vernice comune per interno.

6 - Vernice a spirito:

a) a stoppino;

b) a pennello.

11-*b*) - Colori all'olio, pronti al pennello.

15-*c*) - Vernice trasparente nitro a tampone per legno.

22 - Diluenti:

a) nitro;

b) per vernici grasse sintetiche;

c) lavaggio.

Il prezzo di vendita per la merce sfusa non potrà in nessun caso superare quello stabilito per la vendita dal dettagliante al consumatore per la merce in recipienti superiori ai 10 kg.

Su ogni recipiente dovranno essere riportate a litografia o a stampa le seguenti indicazioni: nome del produttore o marchio di fabbrica - numero del tipo - denominazione del prodotto prevista nella presente circolare peso netto del contenuto - prezzo di vendita riferito al peso netto contenuto nel recipiente.

Per i recipienti attualmente in commercio è fatto obbligo al rivenditore di indicare il prezzo di vendita al consumo con un apposito cartellino attaccato sull'involucro.

La vendita di vernici, smalti, pitture e materiali complementari, diversi dai tipi stabiliti con il presente provvedimento, è consentita soltanto fino al 31 agosto p. v. ai prezzi attualmente ammessi.

Anche per questi prodotti non tipo è fatto obbligo ai rivenditori di indicare il prezzo di vendita al consumo con apposito cartellino.

I tipi e i prezzi massimi di vendita vengono stabiliti come appresso:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore (1)	(2)	Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo (3)
	Lire	Lire	Lire
1) *Vernice cassa a finire*: Vernice chiarissima sopraffina per esterno	42 —	43,70	54 —
2) *Vernice a lisciare*: Vernice per la preparazione dei fondi:			
a) per esterno	31 —	32,70	40 —
b) per interno	26 —	27,70	35 —
3) *Vernice a finire*: Vernice fine chiara:			
a) per esterno	35 —	36,70	45 —
b) per interno	25 —	26,70	34 —
4) *Vernice comune per interno*	20 —	21,70	28 —
5) *Vernici nere a freddo*:			
a) giapponese sopraffina	30 —	31,70	40 —
b) comune per ferramenta	18 —	19,70	25 —
6) *Vernice a spirito*:			
a) a stoppino	38 —	39,70	49 —
b) a pennello	46 —	47,70	60 —
7) *Smalti grassi*: qualità sopraffina per esterno:			
a) gialli, bleu, verdi, rossi, nero e amaranto	30 —	31,70	40 —
b) bianco ed altre tinte	26 —	27,70	35 —
tipo comune per interno:			
c) gialli, bleu, verdi, rossi, nero e amaranto	21 —	22,70	29 —
d) bianco ed altre tinte	19 —	20,70	25 —
8) *Smalti sintetici*: tipo fine per esterno:			
a) gialli, bleu, verdi, rossi, nero e amaranto	35 —	36,70	45 —
b) bianco ed altre tinte	30 —	31,70	40 —
9) *Smalti sintetici industriali*: per verniciature comuni:			
a) gialli, bleu, verdi, rossi, nero e amaranto	29 —	30,70	39 —
b) bianco ed altre tinte	26 —	27,70	35 —
10) *Smalti alla nitrocellulosa*: sopraffini per carrozzeria:			
a) gialli, bleu, verdi, rossi, nero e amaranto	36 —	37,70	46 —
b) bianco ed altre tinte	28,50	30,20	37,50
per industria:			
c) gialli, bleu, verdi, rossi, nero ed amaranto	29 —	30,70	39 —
d) bianco ed altre tinte	23 —	24,70	30 —
11) *Colori all'olio*:			
a) in pasta e biacche	10 —	11,70	14 —
b) pronti al pennello	12 —	13,70	17 —
12) *Pitture opache per edilizia*:			
a) gialli, bleu, verdi, rossi, nero ed amaranto	16 —	17,70	22 —
b) bianco ed altre tinte	14,50	16,20	20 —
13) *Pitture antiruggini*:			
a) ad olio	14,50	16,20	20 —
b) sintetiche	23 —	24,70	30 —
14) *Pitture sottomarine per scafi in ferro*:			
a) anticorrosiva	14 —	15,70	20 —
b) antivegetativa	23 —	24,70	30 —
c) bagnasciuga	17 —	18,70	23,50
d) rossa	19 —	20,70	26 —
e) verde	18 —	19,70	25 —

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore (1)	(2)	Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo (3)
	Lire	Lire	Lire
15) *Vernici trasparenti*:			
a) sintetica	36 —	37,70	46 —
b) alla nitro a spruzzo	28 —	29,70	37 —
c) nitro a tampone per legno	39 —	40,70	50 —
16) *Vernici isolanti*:			
a) grassa a freddo nera	23 —	24,70	30 —
b) grassa a freddo gialla	26 —	27,70	35 —
c) grassa a forno nera	25,50	27,20	34 —
d) grassa a forno gialla	31 —	32,70	40 —
e) sintetica a freddo nera	31 —	32,70	40 —
f) sintetica a freddo gialla	30 —	31,70	39 —
g) sintetica a forno nera	29 —	30,70	38 —
h) sintetica a forno gialla	33 —	34,70	43 —
17) *Massa complementare*	22 —	23,70	30 —
18) *Vernici per cicli a forno*:			
a) antiruggine	18 —	19,70	25 —
b) nera di fondo	26 —	27,70	35 —
c) nera a finire	29 —	30,70	38 —
19) *Vernici per cicli colorate a forno*:			
a) gialli, bleu, verdi, rossi, nero e amaranto	38 —	39,70	49 —
b) bianco ed altre tinte	32,50	34,20	42 —
20) *Materiale di preparazione*:			
a) antiruggine alla nitro	24 —	25,70	31 —
b) stucco alla nitro a spatola	17,50	19,20	24 —
c) stucco alla nitro a spruzzo	19,50	21,20	26 —
d) antiruggine sintetica	17 —	18,70	23,50
e) stucco a spatola sintetico	15 —	16,70	20,50
f) stucco a spruzzo sintetico	18 —	19,70	25 —
g) antiruggine grassa	15 —	16,70	21 —
h) stucco a spatola grasso	13 —	14,70	19 —
i) stucco a spruzzo grasso	14 —	15,70	20 —
21) *Materiali accessori*:			
a) pasta protettiva	16 —	17,70	22 —
b) pasta abrasiva	16,50	18,20	22,50
c) liquido per lucidare	18 —	19,70	25 —
d) sverniciatore	20 —	21,70	28 —
22) *Diluenti*:			
a) nitro	16 —	17,70	22 —
b) per vernici grasse sintetiche	18 —	19,70	25 —
c) lavaggio	10 —	11,70	15 —
23) *Essiccativi*:			
a) terabina scura	19,50	21,20	27 —
b) terabina chiara	22 —	23,70	30 —
c) essiccativo concentrato	23,50	25,20	23 —

Nelle vendite in recipienti di contenuto pari o inferiore a kg. 10, i prezzi indicati nella tabella per le vendite dal produttore al rivenditore e per le vendite al consumo, potranno essere maggiorati in misura non superiore ai seguenti limiti:

per recipienti da kg. 5-10 . . L. 1 — al kg. netto
per recipienti da kg. 1 . . L. 1,50 al kg. netto
per recipienti da kg. 0,500 . . L. 2 — al kg. netto
per recipienti da kg. 0,250 . . L. 2,50 al kg. netto
per recipienti da kg. 0,100 . . L. 3 — al kg. netto

I prezzi di vendita al consumo, da indicare sui recipienti, saranno comprensivi delle maggiorazioni come sopra previste.

(1) Per merce nuda franco fabbrica (peso netto - prezzo per kg.).
(2) Per merce imballata in recipienti di contenuto superiore ai 10 kg - franco stazione destino peso netto per kg.
(3) In recipienti superiori ai 10 kg. - peso netto per kg.

(2656)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

VARIAZIONI.

(2) « *Adua* » *di Funari Ernesto fu Matteo*, Torino, via Consolata n. 8. — Biancheria, camiceria e articoli militari. — La ditta ha denunciato di essersi trasferita in Torino, via San Donato n. 8-*bis*.

(3) *Cremisi Adolfo & Figli*, Torino, via Bernardino Galliari n. 14. — Commercio calze ingrosso e minuto. — In data 13 novembre 1941-XX la ditta ha notificato di aver rinunciato alla vendita di calze al minuto, continuando esclusivamente il commercio di calze all'ingrosso.

(4) *Ferraris & C.* (Società in nome collettivo), Torino, corso Casale n. 76. — Commercio tessuti e coperte. — In data 2 marzo 1942 il socio ebreo Debenedetti ing. Salvador fu Marco recedette dalla Società. La ditta si è consolidata nel solo socio di razza ariana signor Ferraris Virgilio, il quale continua l'esercizio sotto la nuova denominazione: Ditta Ferraris Virgilio. — La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

(13) *De Benedetti Manlio*, Torino, via San Francesco d'Assisi n. 2. — Commercio tessuti. — La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 3 gennaio 1942-XX.

(81) *Rossi Gino*, Torino, via Lucio Bazzani n. 46. — Copisteria a macchina. — La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 27 dicembre 1941-XX.

(82) *Musolla R. & C. Succ.*, Torino, via Aurelio Saffi n. 20-22. — Industria trasporti. — La predetta Società in nome collettivo è stata sciolta e posta in liquidazione con accordo del 15 maggio 1942-XX e con la nomina a liquidatore del consocio Gambini Salvatore fu Enrico.

(103) *Debenedetti Giuseppe* (Ditta) di Debenedetti Elia Guido di Giuseppe (unico proprietario), Torino, via Milano n. 1. — Commercio tessuti e confezioni. — La ditta ha notificato che in data 20 febbraio 1942-XX ha trasferito l'esercizio in Torino, via Milano n. 7, ed ha modificato la denominazione in: « Ditta Debenedetti Guido ».

(104) Ditta: *Succ. Vittorio Pesaro* di Guido Debenedetti di Giuseppe, Torino, via Milano n. 16. — Commercio tessuti e confezioni. — La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 20 febbraio 1942-XX.

(133) *Ditta Cesare Jona* di Jona Fiorina fu Cesare (unica proprietaria), Torino, via Palazzo di Città n. 2. — Commercio carte da gioco. — La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 16 febbraio 1942-XX.

(155) *Succ. di A. Sacerdote*, Torino via Po n. 11. — Industria e commercio abbigliamenti femminili. — La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31 dicembre 1941-XX.

(156) *Luzzati Salvatore* - Ditta di Luzzati Mario fu Salvatore unico proprietario, Torino, corso Giulio Cesare n. 199. — Industria palchetti. — La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31 maggio 1941-XIX.

(182) *Lopes - Pegna Bruno*, Torino, corso Peschiera n. 229. — Ambulante tessuti. — La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 6 agosto 1940-XVIII.

NUOVE ISCRIZIONI.

(198) *Montalcini Adriano*. — L'ebreo Montalcini Adriano fu Tobia (nella sua dichiarata qualità di unico proprietario), ha notificato di aver iniziato in data 1° ottobre 1941-XIX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio con sede in Torino, via Bertola n. 2.

(199) *Debenedetti Leonino*. — L'ebreo Debenedetti Leonino di Giuseppe nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 1° gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio con sede in Torino, via Montecuccoli n. 6.

(200) *Segre Federico*. — L'ebreo Segre Federico fu Moisè, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 7 gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio con sede in Torino, via Bagetti n. 10.

(201) *Sacerdote Arrigo*. — L'ebreo Sacerdote Arrigo fu Achille, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 10 gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio, con sede in Torino, corso Racconigi n. 81.

(202) *Segre Aurelio*. — L'ebreo Segre Aurelio di Marco, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 1° gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio con sede in Torino, piazza Barcellona n. 21.

(203) *Segre Marco Italo*. — L'ebreo Segre Marco Italo fu Federico, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 1° gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio, con sede in Torino, via Vassalli Eandi n. 22.

(204) *Bachi Umberto*. — L'ebreo Bachi Umberto fu Ercole, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 1° gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio, con sede in Torino, via Caboto n. 36.

(205) *Dina Alberto*. — L'ebreo Dina Alberto fu Angelo, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 1° gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio, con sede in Torino, via Villafranca n. 8-*bis*.

(206) *Foa Pacifico*. — L'ebreo Foa Pacifico di Ezechiele, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 19 gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio con sede in Torino, corso Fiume n. 16.

(207) *Laudi Giulio*. — L'ebreo Laudi Giulio fu Giacobbe, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 20 gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio, con sede in Torino, via Cassini n. 83.

(208) *Pescarolo Salomone*. — L'ebreo Pescarolo Salomone fu Giuseppe, nella sua dichiarata qualità di unico proprietario, ha notificato di aver iniziato in data 1° gennaio 1942-XX, sotto la denominazione predetta, l'attività di rappresentante di commercio, con sede in Torino, via Mazzini n. 48.

Nota bene. — I numeri in parentesi si riferiscono all'elenco C) delle aziende ebraiche di questa Provincia, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939.

(2636)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.